

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 2*

*Articolo 1*

È percepita all'importazione di pomodori (codice NC 0702 00) originari della Spagna (escluso le isole Canarie) una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 2,04 ECU per 100 kg netti.

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 1988.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72, il presente regolamento è applicabile fino al 24 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*